

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 30 de Barcelona — Spagna) — Antonio Miravittles Ciurana e a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Causa C-243/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Diritto delle società — Direttiva 2009/101/CE — Articoli 2 e da 6 a 8 — Direttiva 2012/30/UE — Articoli 19 e 36 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 20, 21 e 51 — Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro — Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società)

(2018/C 052/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n° 30 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Antonio Miravittles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Convenuti: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Dispositivo

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, [TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare i suoi articoli 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell'amministratore di tale società per aver omesso di convocare l'assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'1.8.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-305/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, A, punto 1, lettera a) — Base imponibile — Articolo 17 — Diritto a detrazione — Articolo 27 — Misure particolari di deroga — Decisione 89/534/CEE — Sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi — Tassazione sul valore normale del bene determinato all'ultimo stadio della commercializzazione — Inclusione dei costi sostenuti da dette persone)

(2018/C 052/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Avon Cosmetics Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

- 1) Gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura di deroga all'articolo 11, A, punto 1, lettera a), della suddetta direttiva, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta direttiva, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società di vendita diretta è il valore normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercializzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell'IVA, anche se tale misura di deroga non tiene conto, in un modo o nell'altro, dell'IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi acquistati da siffatti rivenditori presso detta società.
- 2) Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534.
- 3) L'articolo 27 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, deve essere interpretato nel senso che esso non esige dallo Stato membro richiedente l'autorizzazione a derogare all'articolo 11, A, punto 1, lettera a), della direttiva in parola che informi la Commissione europea del fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l'IVA su acquisti di campioni dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o nell'altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Causa C-329/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di «dispositivo medico» — Marcatura CE — Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un'autorità nazionale)

(2018/C 052/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France

Convenuti: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé